

Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 27 dicembre 2017 n. 26, art. 16. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero nell'anno 2018 mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Il 2018 è un anno particolarmente critico per il mantenimento di adeguati investimenti in termini di superficie bieticola in quanto, tra l'altro, è cessato il regime comunitario delle quote zucchero ed il prezzo ha subito una fortissima riduzione anche a causa delle politiche commerciali aggressive delle imprese saccarifere del Nord Europa ed extra europee.

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria.

Questo mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando così l'estrinsecazione dei vantaggi ambientali che la barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri (produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie ecc.) idoneo a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

2. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.250.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero secondo le condizioni indicate al punto 4) è definito in Euro 150,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 15.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013, nel rispetto altresì delle previsioni di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1408/2013. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata a barbabietola da zucchero nel 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà, comprese nella lista di cui all'allegato C, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di

coltivazione nelle quali vengono impiegate;

- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro (quantitativo a suo tempo previsto per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 dalla circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010).

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- abbiano presentato Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2018 ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio regionale;
- siano in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- coltivino la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto da AGREA, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul portale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna (<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/>) e sul sito

internet di Agrea (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>).

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 6 agosto e fino alle ore 13,00 del 21 settembre 2018.

La data di presentazione delle domande può essere prorogata, per motivate esigenze, dal Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, con apposito atto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia del documento fiscale attestante l'acquisizione del seme riportante la/le varietà e la quantità; tale documento è acquisito e conservato nel fascicolo aziendale al fine di eventuali controlli;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- *(per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale)* copia della Domanda Unica 2018;

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata, nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento, nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due.

7. Istruttoria, controlli e concessione degli aiuti

Il Servizio regionale competente acquisito l'elenco delle domande di aiuto procede a:

- verificare la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nel quadro di cui all'art. all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, effettuata secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, utilizzato nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013;
- verificare il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti dal richiedente attraverso la verifica del documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente

programma;

- verificare in capo ai richiedenti l'assenza di procedure fallimentari. La verifica è effettuata su un campione di domande pari ad almeno il 5%;
- formare un elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie con l'indicazione di quelle eventualmente non ammissibili e parzialmente non ammissibili.

In relazione al suddetto elenco il Servizio competente provvede come segue:

1. stabilisce l'importo potenziale minimo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari del citato elenco e, sulla base di tale importo potenziale, definisce l'ammontare dell'aiuto *de minimis* riferibile a ciascun richiedente;
2. verifica per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
3. sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto 2 definisce l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente.

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande il responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede, con proprio atto all'ammissione delle domande di aiuto e alla relativa concessione, o alla loro esclusione in relazione agli esiti dell'istruttoria.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

Il Servizio competente provvede, con apposito atto, alla

liquidazione del contributo concesso ai beneficiari a seguito del confronto con le domande ammesse da AGREA al pagamento dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, nell'ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013.

La liquidazione è disposta previa verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario attraverso la procedura del DURC on line, tramite "web service", se reso disponibile da INPS.

Il provvedimento di liquidazione è trasmesso ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nel provvedimento di liquidazione sono riportati anche gli esiti della verifica del DURC on line ed in caso di posizione contributiva INPS o INAIL irregolare AGREA provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Servizio competente provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti eventualmente indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni di AGREA.

9. Servizio competente e responsabile del procedimento

Il Servizio regionale competente è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Govi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sementi", del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.